



REGOLAMENTO

PER

ASTA PUBBLICA VOLONTARIA

E

CASSA D' IMPRESTITI

PROPOSTA ED ISTITUITA

da

FERDINANDO MORINI

REGOLAMENTO

PER

ASTA PUBBLICA VOLONTARIA

E

CASSA D' IMPRESTITI



PROPOSTA ED ISTITUITA

da

FERDINANDO MORINI



FIRENZE
TIPOGRAFIA DI P. FIORETTI
Via Ghibellina N. 63
1865.

REGOLAMENTO.

TITOLO I.

Scopo dell' Ufizio d' Asta.

1. L' Ufizio d' Asta Pubblica volontaria ha per scopo di prevenire ai bisogni delle classi meno agiate ed al piccolo commercio dando loro un mezzo pronto a far denaro; facilitando anche la vendita di merci, mobili e qualunque altro oggetto non più esitabile.
2. Offre al Negoziante il modo di liquidare le sue mercanzie per cessazione di commercio, o per qualunque altra ragione senza risentirne alcun danno.
3. Da a tutti gli artisti in generale il comodo per una continua esposizione dei loro lavori facilitandone la vendita.
4. Eseguisce, senza essere costosa, la vendita anche coatta dei Beni immobili, la quale finora restò difficile ese-

guirsi a causa del dispendio che porta seco la via giudiciale.

5. Finalmente s' incarica delle vendite a domicilio e percipe gli stessi diritti come se si eseguissero nel pubblico Ufizio.

TITOLO II.

Dell' Ammissione degli oggetti e diritti di vendita.

6. L' Ufizio riceve qualunque oggetto, e bramandolo il proprietario, lo espone alla vendita ad un prezzo fisso nelle sale a ciò destinate, e lo mette alla pubblica Asta dietro una giusta stima stabilita d' accordo col Direttore.
7. Riceve quadri a olio antichi e moderni, stampe, e qualunque altro oggetto di lusso da tenersi appesi nelle stanze di Ufizio.
8. S' incarica della vendita di carrozze, cavalli, calessi ed altro di simil genere.
9. Riceve in deposito per eseguire la vendita oggetti d' oro, d' argento, pietre preziose, orologi ed ogni e qualunque oggetto di oreficeria.
10. S' incarica della vendita di grascie, carne salata, legumi ed ogni altro articolo per facilitare al commercio.
11. Il proprietario degli oggetti viene sottoposto ad una tassa fissa dell' uno per 0/0 sulla tentata vendita a se-

conda del prezzo di stima, purchè non abbia oltrepassato l'anno dal dì del deposito, e per la effettuata vendita il 5 per 0|0.

12. Il proprietario dietro il pagamento della tassa stabilita nel precedente articolo viene escluso da qualunque spesa di magazzinaggio, stime, premio, e qualunque altro diritto che potesse competersi.

13. Per gli oggetti notati all'art. 7. viene stabilita una tassa di cent. 10 per ogni metro quadro al mese, tenuto fermo però in tutte le sue parti quanto dispone l'art. 11.

TITOLO III.

Delle Anticipazioni.

14. Richiedendolo il proprietario, al momento della consegna di un oggetto qualunque sarà dall' Ufizio pagata un anticipazione equivalente alla metà del prezzo di stima.

15. La stima viene fatta dal Direttore unitamente a persona intendente e di fiducia dell' Ufizio medesimo.

16. Da tale anticipazione sono esclusi quegli oggetti che non hanno un valore reale come quadri, statue, stampe, ed altro.

17. Il proprietario dovrà corrispondere il frutto del 4 per 0|0 sulla somma che le viene anticipata.

18. Il tempo fissato per la scadenza delle anticipazioni è di soli mesi sei, decorsi i quali, e restando invenduto l'oggetto sarà dato avviso al proprietario per il ritiro

dietro il rimborso della somma anticipata e relativi frutti.

19. È in facoltà del Direttore di rinnovare la vendita per altri mesi 6 alle condizioni come dall' art. 17.

20. Se la vendita succede anche dopo un giorno della fatta anticipazione il conteggio dei frutti vien fatto a mese maturato, così ancora per tutto il corso del semestre.

TITOLO IV.

Degli Incanti.

21. Quando gli oggetti non potessero essere venduti al prezzo stabilito per il primo incanto, è in facoltà del proprietario di ribassare il prezzo onde eseguirne la vendita ad un secondo incanto, ed anche ad un terzo.

22. Se poi al terzo incanto l' oggetto fosse rimasto invenduto sarà immediatamente avvisato il proprietario per farne la restituzione previo il pagamento della tassa a forma dell' art. 11.

23. Decorsi giorni 30 dal notificato avviso per il ritiro degli oggetti senza che siasi presentato il proprietario, sarà in piena facoltà del Direttore di esporre all' Asta gli oggetti, e rilasciarli e qualunque prezzo che capitasse in quell' incanto, e prelevate le somme anticipate, e le spese relative, sarà depositato ogni residuo nella Cassa d' Ufizio a disposizione del proprietario.

24. Qualora poi il proprietario degli oggetti volesse continuare a tenerli in Ufizio anche dopo esperimentato il terzo incanto, dovrà dentro i 30 giorni concertarsi col Direttore, assoggettandosi ad una tassa del 1|2 per cento al mese sul valore di stima.

25. Il proprietario alla consegna degli oggetti deve indicare un domicilio qualunque, acciò possa darsi avviso della conseguita vendita, o in caso contrario per eseguire quanto dispone il precedente art. 24.

26. Nel caso che il proprietario dietro il ricevuto avviso della conseguita vendita non si portasse all' Ufizio a ritirarne l'importare, questo resterà sempre nella cassa dell' Ufizio a sua disposizione, senza aver diritto ad alcuna retribuzione o frutti.

27. Quando anche nel domicilio indicato non riuscisse trovare la persona, decorsi che saranno i giorni 30 accordati, sarà proceduto alla vendita a forma dell'art. 23.

28. Gl'incanti si eseguiranno due volte la settimana nei giorni di Martedì, e Venerdì, in caso di giorno festivo, verrà rimesso al giorno seguente.

29. Appositi avvisi indicheranno le ore degli incanti ed il numero dei medesimi, che verrà aumentato secondo il bisogno. Gli oggetti in vendita saranno numerati progressivamente ed esposti al pubblico il giorno precedente.

30. Nel produrre gli oggetti all'incanto si avrà riguardo di principiare sempre dal numero progressivo.

31. Non potrà aver luogo l'incanto se non sono presenti

almeno tre persone, altrimenti sarà dichiarato deserto.

32. Ciascun oblatore ha diritto di esaminare gli oggetti posti all'incanto prima di esibirne il prezzo definitivo, e dopo l'aggiudicazione dell'oggetto non si fa luogo ad alcun reclamo. L'Ufizio resta però garante sulle quantità pesi e misure degli oggetti venduti.

33. L'incanto sarà regolato dalla viva voce del Banditore; l'oggetto sarà rilasciato al maggiore offerente alla terza e definitiva chiamata del Banditore medesimo, senza che altri possa più sopra imporre.

34. La persona alla quale rimane aggiudicato l'oggetto ne pagherà il prezzo in moneta corrente al cassiere dell' Ufizio al momento della eseguita aggiudicazione, e quindi li saranno consegnati gli oggetti medesimi, unitamente alla ricevuta col timbro dell'ufizio della somma da esso pagata.

35. Potendo sarà fatta una particolare esposizione degli oggetti che vengono posti all'incanto, onde allettare la intelligenza degli acquirenti, e facilitarne la vendita.

36. Il giorno dopo la eseguita vendita il Cassiere ne farà il pagamento ai respettivi proprietarj, e restando tempo anche dopo l'incanto.

TITOLO V.

Delle Vendite a Domicilio.

37. Per maggiormente facilitare i ricorrenti, l'Ufizio accetta l'incarico delle vendite a domicilio, con gli stessi diritti come negli art. 11. 12. e 17.

38. Per tali vendite sarà fatto un inventario di tutti gli oggetti con il prezzo di stima, per numero progressivo, il quale verrà firmato dal Direttore e dal proprietario.
39. Terminato l'inventario sarà data la consegna al Direttore il quale rilascierà il buono di cassa per l'anticipazione della metà sul totale della stima, quando sia richiesto dal proprietario.

TITOLO VI.

Delle regole per l'ammissione degli oggetti.

40. Chiunque voglia depositare degli oggetti all'Ufizio d'Asta lo farà in quei giorni nei quali non cade l'incanto.
41. Al momento della consegna degli oggetti ne verrà preso nota in un libro a doppia matrice, venendo estratta la seconda e consegnata al proprietario per ricevuta degli oggetti depositati.
42. Il proprietario degli oggetti depositati e quindi venduti per farne la riscossione dal Cassiere dell'ufizio, del prezzo di vendita, dovrà presentare la ricevuta a matrice statagli rilasciata nell'atto del deposito degli oggetti, e farne la quietanza del ricevuto pagamento.

TITOLO VII.

Della consegna degli oggetti.

43. Gli oggetti aggiudicati verranno a mano a mano consegnati all'acquirente dietro il pronto pagamento come all'Art. 34.

44. Trattandosi di oggetti voluminosi, o di peso, come mobili, legni, quadri, ed altro, non potranno essere consegnati che dopo terminati tutti i numeri esposti all'incanto.

TITOLO VIII.

Delle vendite Speciali.

45. Per gli oggetti di belle arti, o per quegli di un considerevole valore, o che abbiano una pregievole rarità avrà luogo una esposizione permanente, e saranno esposti alla vendita a volontà dei proprietarj, dandone preventivo avviso al pubblico per mezzo di manifesto e giornale.

46. Tali oggetti saranno esposti in buona posizione in apposita stanza alla quale tutti potranno avere l'ingresso nelle ore stabilite.

47. Gli oggetti non destinati all' incanto avranno un cartello con il prezzo fisso indicato dal proprietario.

48. I proprietari degli oggetti esposti vengono assoggettati alla tassa del 1|2 per cento al mese sul valore nominale, ed in caso di conseguita vendita il 5 per cento sul prezzo venduto.

49. L'Ufizio s' incarica ancora della vendita di ogni e qualunque oggetto che gli fosse spedito dall'Estero, assoggettandolo alle medesime regole stabilite negli art. 11, e 48; più le spese di dazi, corrispondenze, trasporti ec.

TITOLO IX.

Della vendita dei Beni Immobili.

50. L'ufizio s'incarica della vendita dei Beni immobili, tanto urbani, rustici e rurali.

51. Il Proprietario di Stabili presenterà all'Ufizio una perizia di qualunque Architetto del giusto prezzo dello stabile da vendersi, o darne esso il prezzo.

52. Dovrà inoltre accordare tre giorni prima di farne l'incanto, nel quale periodo di tempo sarà dato avviso al pubblico con Manifesto, e col giornale d'Ufizio.

53. Sarà ancora in questi tre giorni esposto al pubblico un quinterno con tutti i patti e condizioni richieste, colla formula del rilascio al maggiore e migliore offerente.

54. Sarà in facoltà del compratore di nominarsi il Procuratore di sua fiducia per la pronta stipulazione del relativo contratto, quando non gli piacesse servirsi di quello addetto all'Ufizio.

55. L'Ufizio percipe sopra a dette vendite l'uno per cento sul prezzo di aggiudicazione, salvo sempre i patti speciali notificati nel quinterno d'oneri.

56. Il Compratore appena aggiudato l'effetto riceve una polizza a doppia matrice, che una resterà firmata dal Compratore, e l'altra dal Direttore d'Ufizio portante il prezzo di acquisto.

57. Sarà in facoltà del Direttore di non accettare un

compratore non conosciuto senza un malievadore, o il deposito di una parte del prezzo in contanti, o in valori pubblici; o anche in libretti della Cassa di Risparmj.

58. Sarà obbligato il compratore di stipulare il contratto entro cinque giorni dal dì dell'aggiudicazione e, decorsi i quali senza avere eseguita la stipulazione del contratto, saranno i beni messi nuovamente all'incanto sul primitivo prezzo della perizia a tutto rischio, carico e pericolo del compratore moroso.

59. Quando da questo secondo incanto ne resultasse un prezzo maggiore questo sarà a vantaggio del legittimo proprietario.

60. Nel caso che dopo vari incanti lo stabile rimanesse invenduto, e che al proprietario piacesse ritirarne la perizia, il diritto dovuto all'Ufizio è di lire it. 5 per ogni eseguito incanto.

61. Con le istesse regole si mettono all'incanto anche i vitalizi siano di contanti, che di stabili.

TITOLO X.

Dell' Ufizio.

62. L'Ufizio situato in luogo centrale avrà un numero sufficente di stanze decenti e bene esposte per la conservazione ed esposizione degli oggetti.

63. Sarà assicurato contro i danni degli incendi per quella cifra adattata agli oggetti depositati onde garantire e rendere sicuri i proprietari.

64. La porta dell' Ufizio sarà bene assicurata, e continuamente sorvegliato da una guardia interna.

TITOLO XI.

Delle Cariche dell' Ufizio.

65. L' Ufizio d' Asta pubblica volontaria sarà amministrato da un Direttore, da un Cassiere, un Computista ed un Magazziniere.

TITOLO XII.

Del Direttore.

66. Il Direttore è espressamente incaricato della puntuale esecuzione del presente regolamento ed è responsabile della conservazione di tutti gli oggetti depositati.

67. È in facoltà del direttore la nomina degli impiegati e ne assegna lo stipendio,

68. Sorveglia l' impiegati medesimi onde non nascono nè ritardi, nè inconvenienti nel puntuale adempimento del servizio pubblico.

69. Riceve gli oggetti da mettersi alla vendita ne, fa la consegna al Magazziniere, ne rilascia la bulletta di consegna da esso firmata.

70. Presiede per la direzione speciale ai singoli incanti facendoli puntualmente eseguire a forma dell' art. 30 e 31.

71. Sottoscrive i mandati e le polize d' aggiudicazione degli incanti.

TITOLO XIII.

Del Cassiere.

72. Il Cassiere paga tutti i mandati sottoscritti dal Direttore, incassa i prezzi degli oggetti venduti, i proventi per tasse spettanti all'Ufizio, paga ai proprietari il prezzo netto delle vendite, e tiene un libro Cassa di entrata e uscita.

TITOLO XIV.

Del Magazziniere e Computista.

73. Il Magazziniere riceve in consegna gli oggetti tutti portati all' Ufizio, ne avrà cura del mantenimento, e gli distribuirà nelle loro classi per numero progressivo, prendendone nota nel suo libro di magazzino.

74. Il Computista è incaricato della scrittura in generale, della corrispondenza, del libro incanti, del libro di consegna degli oggetti della compilazione degli annuali bilanci, e di quanto altro occorre per una regolare scrittura.

Fine.





